



Studio Gecla srl stp

Società tra professionisti

Iscritta nella sezione speciale all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Como al n. 01

Spett.li
Clienti – loro sedi

Como, 11 novembre 2020

CIRCOLARE 18/2020: Decreto Ristori bis

Gentili Clienti,

lo scorso lunedì 9.11.2020, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale, il DL n. 149, denominato 'Decreto Ristori bis', in vigore dalla stessa data. Il decreto contiene misure urgenti per la tutela della salute e per il sostegno ai lavoratori e alle imprese colpiti dall'epidemia Covid-19, in seguito alle disposizioni del Dpcm del 3 novembre 2020.

Come di consueto, con la presente circolare informativa cercheremo di illustrare le principali novità di interesse per la generalità dei clienti.

Sostegno alle imprese e all'economia

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Il nuovo contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 D.L. 137/2020 'Ristori', da destinare agli operatori Iva dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive, è **esteso a nuovi settori**, i cui codici attività sono indicati nel nuovo allegato 1 al D.L. 149/2020 'Ristori bis', e, **per alcune categorie ivi indicate, è aumentato di un ulteriore 50%**.

Al fine di sostenere gli operatori dei **settori economici interessati dalle misure restrittive, introdotte con Dpcm 3.11.2020** per contenere la diffusione dell'epidemia «Covid-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25.10.2020, hanno la partita Iva attiva, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 D.L. 149/2020 'Ristori bis' e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di **massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse)**, individuate con le ordinanze del Ministro della Salute.

CREDITO D'IMPOSTA CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI A USO NON ABITATIVO

Alle imprese operanti nei settori riportati **nell'Allegato 2** D.L. 149/2020 'Ristori bis', nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (**zone rosse**), individuate con le ordinanze del Ministro della Salute, spetta il **credito d'imposta per i canoni di locazione** degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (art. 8 D.L. 137/2020 'Ristori'), con riferimento a ciascuno dei mesi di **ottobre, novembre e dicembre 2020**.

CANCELLAZIONE 2^ RATA IMU

Per l'anno 2020, non è dovuta la 2^ rata Imu, che deve essere versata entro il 16.12.2020, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 D.L. 149/2020 'Ristori bis', a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse), individuate con le ordinanze del Ministro della salute.

Studio Gecla srl stp
www.gecla.com

Via XX Settembre n. 36 • Como • 22100 – cf./p.iva 03036150138 REA 292215

TEL.: 031/242470 • MAIL: info@gecla.com

MAIL PEC: a.lazzati@consulentidellavoropecc.it



Studio Gecla srl stp

Società tra professionisti

Iscritta nella sezione speciale all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Como al n. 01

ESTENSIONE PROROGA TERMINE DI VERSAMENTO 2° ACCONTO SOGGETTI ISA

Nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa, operanti nei settori economici individuati nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2 D.L. 149/2020 'Ristori bis', aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse), individuate con le ordinanze del Ministro della Salute, la proroga al 30.04.2021 del termine relativo al versamento della 2° rata di acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap del 30.11.2020, si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato del 1° semestre 2020 rispetto al 1° semestre 2019 (in precedenza, solo se superiore al 33%).

SOSPENSIONE VERSAMENTI TRIBUTARI

Per i soggetti che esercitano **le attività economiche sospese**, ai sensi dell'art. 1 Dpcm 3.11.2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa **in qualsiasi area del territorio nazionale**, per quelli che esercitano le attività dei servizi di **ristorazione** che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (**zone arancioni e zone rosse**) individuate con le ordinanze del Ministro della Salute adottate, nonché per i soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 D.L. 149/2020 'Ristori bis', sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 riguardanti i:

a) versamenti relativi alle **ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente** e assimilati (artt. 23 e 24 Dpr 600/1973) e alle trattenute relative **all'addizionale** regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) versamenti relativi all'**Iva** (liquidazione del mese di ottobre e del trimestre luglio-settembre, in scadenza il 16.11.2020).

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in **un'unica soluzione entro il 16.03.2021** o mediante rateizzazione fino a un massimo di **4 rate mensili** di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.03.2021

SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

La sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020, si applica anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai **settori individuati nell'Allegato 1 D.L. 149/2020 'Ristori bis'**.

La predetta sospensione **non opera** relativamente ai premi per l'assicurazione obbligatoria **Inail**.

È altresì sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse), appartenenti ai settori individuati **nell'Allegato 2 D.L. 149/2020 'Ristori bis'**.

I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione **entro il 16.03.2021** o mediante rateizzazione fino a un massimo di **4 rate mensili** di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.03.2021.

MISURE IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE

I trattamenti di integrazione salariale di cui all'art. 12 D.L. 137/2020 'Ristori', sono riconosciuti anche in favore dei **lavoratori in forza al 9.11.2020**.

I trattamenti di cui ai punti precedenti sono concessi nei limiti di spesa previsti e l'Inps provvede al suo monitoraggio. Qualora emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'Inps non prende in considerazione ulteriori domande

Studio Gecla srl stp
www.gecla.com

Via XX Settembre n. 36 • Como • 22100 – cf./p.iva 03036150138 REA 292215

TEL.: 031/242470 • MAIL: info@gecla.com

MAIL PEC: a.lazzati@consulentidellavoropecc.it



Studio Gecla srl stp

Società tra professionisti

Iscritta nella sezione speciale all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Como al n. 01

Disposizioni in materia di salute, lavoro e famiglia

CONGEDO STRAORDINARIO PER SOSPENSIONE DIDATTICA FIGLI

Limitatamente alle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse), individuate con ordinanze del Ministro della Salute, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle **scuole secondarie di primo grado**, e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, la facoltà di astenersi dal lavoro per l'intera durata della sospensione dell'attività didattica in presenza prevista dal Dpcm 3.11.2020.

Per i periodi di congedo fruiti è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un'indennità pari al 50% della retribuzione stessa.

BONUS BABY SITTING

A decorrere dal 9.11.2020, limitatamente alle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse), individuate con ordinanze del Ministro della Salute, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle **scuole secondarie di primo grado**, i genitori lavoratori di alunni delle suddette scuole, hanno diritto a fruire di 1 o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza prevista dal Dpcm 3.11.2020.

La fruizione del bonus è riconosciuta alternativamente a entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Allegati alla presente circolare, gli allegati 1 e 2 al Decreto Legge in esame. DL 149/2020 'Ristori bis'

Per i contenuti sopra richiamati relativi al precedente DL 137/2020 'Ristori', rinviamo alla nostra circolare n. 17/2020, mentre di seguito il link per visionare il DPCM 3.11.2020: <http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-il-presidente-conte-firma-il-dpcm-del-3-novembre-2020/15617>

Rimaniamo a completa disposizione per ogni chiarimento o approfondimento dovesse necessitare.

Con i migliori saluti

Dott.ssa Alessandra Lazzati

Studio Gecla srl stp
www.gecla.com

Via XX Settembre n. 36 • Como • 22100 – cf./p.iva 03036150138 REA 292215

TEL.: 031/242470 • MAIL: info@gecla.com

MAIL PEC: a.lazzati@consulentidellavoropec.it